



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 4106/2015

SETTORE AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE

Proposta n° 1294/2015

OGGETTO: DITTA CIEFFE GROUP SRL CON SEDE LEGALE IN V. F. CADEO NEL COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS). MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ATTO DIRIGENZIALE N. 4800 DEL 15.10.2013 PER LA REALIZZAZIONE DI VARIANTI NON SOSTANZIALI ED INTEGRANDO L'ALLEGATO TECNICO A CON NUOVA "SEZIONE C (EMISSIONI)" PER L'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI GUSSAGO (BS) V. GOLGI 45. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 111 del 02/12/2014 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Dirigente del Settore Ambiente – Protezione Civile dal 02/12/2014 e fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;

PREMESSO che la ditta CIEFFE GROUP SRL codice fiscale 03154310985 con sede legale in v. F. Cadeo nel Comune di Darfo Boario Terme (BS), è titolare di autorizzazione n. 4800 del 15.10.2013 con oggetto: "Ditta CIEFFE GROUP SRL con sede legale in v. F. CADEO nel comune di DARFO BOARIO TERME BS. Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13), dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Gussago v. Golgi 45. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i."

RILEVATO che la ditta CIEFFE GROUP SRL ha presentato istanza in data 27/05/2014, registrata al P.G. prov. n. 67261 in data 27/05/2014, integrata e modificata con documentazione registrata al P.G. prov. in data 2.10.2014 con il n. 119057, integrata e modificata con documentazione registrata al P.G. prov. in data 18.12.2014 con il n. 154772, integrata e modificata con documentazione registrata al P.G. prov. in data 25.3.2015 con il n. 37343, integrata con documentazione registrata al P.G. prov. in data 12 maggio 2015 con il n. 58697 tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali all'impianto autorizzato con provvedimento n. n. 4800 del 15.10.2013 per l'esercizio di operazioni di messa in riserva R13

Documento Firmato Digitalmente

e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Gussago v. Golgi 45.

PRESO ATTO che le varianti richieste consistono in:

- inserimento di un premacinatore;
- sostituzione dell'impianto preesistente con monoblocco granulatore, polverizzatore e separatore ad aria;
- introduzione di una pesa mobile;
- inserimento di due nuovi codici CER 170405 e 170407 per effettuare operazioni di R13 ed R4;
- riparametrazione di aree con aumento della messa in riserva R13;
- aggiornamento dell'allegato tecnico A con nuova "Sezione C (Emissioni)", contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera;

RILEVATO che:

1. la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
2. il Comune territorialmente interessato ha trasmesso in data 22.12.2014 l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

PRESO ATTO che il comune di Gussago, assente in conferenza, ha trasmesso con nota del 8.10.2014, registrata al P.G. prov. in data 8.10.2014 con il n. 122116, parere favorevole con prescrizioni e condizioni;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 111919 del 17.9.2014 e riunitasi in data 9.10.2014 (verbali in atti), nel corso della quale gli enti ed uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

Rilevato che:

- con nota del 23.4.2014 l'ufficio Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "C" (EMISSIONI) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 18.11.2014 prot. n. 142384 l'ARPA di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 12.5.2015 l'ASL ha trasmesso il proprio parere positivo;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

le varianti non sostanziali richieste sono riportate nell'allegato A Sezione "B (RIFIUTI)", Sezione "C (EMISSIONI)" e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico, pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 154772 in data 18.12.2015, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; le varianti richieste mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non aumentano le quantità dei rifiuti autorizzati; l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **22.696.65 (Euro ventiduemilaseicentonovantasei/65)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

messa in riserva (R13) di 75 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a	€ 1324.65
messa in riserva (R13) di mc 10 di rifiuti speciali non pericolosi decadenti pari a	€ 176.62
trattamento (R4) di un quantitativo annuo di 1080 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a	€ 21195,38

Stabilito che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata contestualmente alla **Comunicazione di fine lavori per le varianti**, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova Documento Firmato Digitalmente

garanzia e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata con provvedimento n. 4800 del 15.10.2013 e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTI:

- la conforme proposta del responsabile del procedimento;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di varianti all'impianto, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "**B** (RIFIUTI)" e alla Sezione "**C**" (EMISSIONI)" e secondo quanto rappresentato nell'allegato "elaborato tecnico grafico", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di modificare e integrare l'autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 4800 del 15.10.2013 intestata alla ditta CIEFFE GROUP SRL con sede legale in v. F. CADEO nel comune di DARFO BOARIO TERME (BS) e insediamento in comune di Gussago v. Golgi 45, autorizzando le varianti in premessa citate, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e nell'elaborato grafico che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - a. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. di dare atto che il nuovo assetto dell'impianto è rappresentato nell'allegata planimetria, che sostituisce la planimetria allegata all'atto dirigenziale n. 4800 del 15.10.2013;
4. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto delle autorizzazioni citate in premessa;
5. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori delle opere di variante all'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe;
6. che le opere di variante dovranno essere realizzate conformemente al progetto approvato, e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti, secondo le varianti, potrà essere avviata;
7. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
8. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **22.696.65 (Euro ventiduemilaseicentonovantasei/65)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
9. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "C (emissioni)";
10. che il presente atto venga, in originale, comunicato alla ditta CIEFFE GROUP SRL con sede legale in v. F. Cadeo nel Comune di Darfo Boario Terme (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua consegna a proprie mani e acquisizione di ricevuta o mediante trasmissione con posta elettronica certificata (PEC cieffe.groupsrl.it), previo assolvimento dell'imposta di bollo;

11. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di Gussago, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.S.L. Brescia Distretto n. 2;
12. dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future, in quanto applicabili;
13. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale di cui uno in formato cartaceo.

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 19-06-2015

ALLEGATO TECNICO

ALLEGATO A AL PROVVEDIMENTO
N..... DEL

Tabella “A” descrittiva

RAGIONE SOCIALE AUTORIZZATA	DITTA	CIEFFE GROUP SRL	Cod. fiscale	
			03154310985	
SEDE LEGALE AUTORIZZATA	DITTA	DARFO BOARIO TERME V. F. CADEO		
SEDE IMPIANTO		V. GOLGI 45 nel Comune di GUSSAGO	FOGLIO N. 35	
			MAPP. N.	309
SUPERFICI		- totale insediamento	m² 532	
		- pavimentata (deposito rifiuti, area impianto bitume, pertinenze e manovra automezzi)	m² 167	
		- capannone	m² 365	
		- permeabile	m² -----	
		- parcheggi	~ m² -----	
ZONA URBANISTICA D’INSEDIAMENTO		“Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva in cui è consentita la realizzazione di magazzini automatici”	P.G.T. VIGENTE	
LEGALE RAPPRESENTANTE		Fabrizio Sincero nato a LA SPEZIA IL 16.12.1959		
RESPONSABILE TECNICO		Fabrizio Sincero nato a LA SPEZIA IL 16.12.1959		

1. Descrizione delle modifiche

- 1.1. inserimento di un premacinatore con lo scopo di ridurre le dimensioni dei cavi per migliorare le prestazioni della successiva operazione di triturazione/separazione;
- 1.2. sostituzione del mulino R 20M con impianto monoblocco granulatore, polverizzatore e separatore ad aria. Tale impianto collegato al premacinatore con un nastro trasportatore e permette la separazione dei metalli dal rivestimento esterno;
- 1.3. introduzione di una pesa mobile;
- 1.4. nuova operazione pretrattamento R12;
- 1.5. inserimento di due nuovi codici CER 170405 (ferro ed acciaio) e 170407 (metalli misti) sui quali sono effettuate operazioni di R13, R12 ed R4;
- 1.6. seguente tabella è riportato l’elenco aggiornato dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, destinati alle operazioni di recupero, così come catalogati ed individuati dal codice CER (ai sensi dell’Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo aggiornato delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI		
160118	metalli non ferrosi (limitatamente ai cavi di rame)	R13	R12	R4
160122	componenti non specificati altrimenti (limitatamente ai cavi di rame)	R13	R12	R4
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (limitatamente ai cavi di rame)	R13	R12	R4
170401	rame, bronzo, ottone	R13	R12	R4
170405	<i>ferro ed acciaio</i>	<i>R13</i>	<i>R12</i>	<i>R4</i>
170407	<i>metalli misti</i>	<i>R13</i>	<i>R12</i>	<i>R4</i>
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 (limitatamente ai cavi di rame)	R13	R12	R4

- 1.7. riparametrazione di aree di messa in riserva R13 come rappresentato nelle planimetrie allegate;

2. Ulteriori prescrizioni

- 2.1. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di invio al recupero finale dovrà essere effettuato per un periodo inferiore a tre anni;

Sommario:

- 1. Sintesi dei dati identificativi.**
- 2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.**
- 3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.***
- 4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. *Dati dichiarati dalla ditta.***
- 5. Allegati tecnici di riferimento e Ambiti di applicazione.**
Tabella 1. Materie prime. *Dati dichiarati dalla ditta*
Tabella 2. Fasi lavorative. *Dati dichiarati dalla ditta*
Tabella 3. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianti di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.
- 6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.**
- 7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.**
- 8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.**
- 9. Emissioni rumorose.**
- 10. Sospensione dell'attività.**
- 11. Prescrizioni particolari.**

1. Sintesi dei dati identificativi.

Gestore	CIEFFE GROUP S.R.L.
Sede legale	DARFO BOARIO TERME (BS) – VIA F. CADEO
Sede insediamento	GUSSAGO (BS) – VIA GOLGI N. 45
dell'impianto/attività	

2. Tipologia del procedimento, autorizzazioni precedenti e riepilogo emissioni.

Modifica dell'autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

<i>Autorizzazioni precedenti:</i> Atto Dirigenziale della provincia di Brescia n. 4800 del 15/10/2013
<i>Emissioni precedentemente autorizzate:</i> E1
<i>Emissioni dismesse:-</i>
<i>Emissioni oggetto di modifica:</i> E1
<i>Emissioni nuove: -</i>
<i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante: -</i>
<i>Emissioni non soggette ad autorizzazione: -</i>
<i>Emissioni da attività ad inquinamento scarsamente rilevante comunque soggette al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente: -</i>

3. Descrizione del processo produttivo. *Dati dichiarati dalla ditta.*

L'attività della Ditta consiste nella messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserve (R13) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività svolta nell'insediamento.

A seguito delle operazioni di accettazione del rifiuto, il carico in big bag o cassone viene scaricato nell'area di conferimento a mezzo di carro ponte.

A seconda della pezzatura e delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso viene, allo stato attuale, effettuata:

- cernita manuale;
- spelatura dei cavi con diametro maggiore attraverso la macchina pelacavi;
- triturazione e separazione del rame dalla plastica mediante gassificazione e rullo vibrante.

Per la movimentazione dei rifiuti sono inoltre presenti:

- Carrello elevatore per la movimentazione dei rifiuti contenuti in cassoni metallici.

L'azienda intende inserire in testa alla linea di recupero R4, in sostituzione del tritratore esistente, un pre-macinatore che riduce le dimensioni del cavo e migliora le prestazioni della seguente fase di tritrazione/separazione.

Si tratta di un pre-macinatore monoalbero a cassetto spintore studiato per la macinazione di materiali caratterizzati da un'elevata resistenza al taglio. Il cassetto spintore spinge il materiale verso un rullo porta utensili che, grazie alla sua rotazione e all'azione di una controlama, effettua la pre-rottura e la macinazione del materiale. Il prodotto viene successivamente vagliato da una griglia forata che determina la dimensione finale del macinato.

La fase di pre-macinazione sarà collegata alla fase di tritrazione da un nastro trasportatore con rullo deferrizzatore per la separazione dei materiali ferrosi.

L'azienda intende inoltre installare, in sostituzione del mulino R20 M precedentemente autorizzato, un impianto monoblocco costituito da:

- un granulatore: è costituito da un rotore a lame che ruota sfiorando degli inserti stazionari a coltello fissati sulla parete della camera di macinazione. La distanza tra le lame fisse e quelle mobili è regolabile. Il materiale macinato continua a ruotare all'interno della camera di taglio del granulatore fino a raggiungere le dimensioni adeguate per oltrepassare la griglia di selezione;
- un polverizzatore: consente l'impallinamento del materiale mediante un passaggio forzato fra giranti a martello e corazze dentate disposte sulla circonferenza interna. Il polverizzatore può essere comandato da un inverter per la regolazione manuale dei giri motore, al fine di ridurre gli stress meccanici e termici. I giri del motore vanno portati al minimo anche per il trattamento del cavo rigido;
- separatore ad aria: la separazione avviene tramite un getto d'aria proveniente da sotto la tavola vibrante inclinata di separazione in modo da far galleggiare il prodotto leggero su quello più pesante. In questo modo il prodotto più pesante avanza verso il portello anteriore (lato rame e alluminio), mentre quello leggero scorre verso il portello posteriore (lato plastica).

Al portello posteriore è collegata una coclea che permette lo scarico in big bag. In ogni istante è possibile regolare il getto d'aria secondo i diversi materiali da separare. Gli sfridi di polvere prodotti dalle fasi di macinazione e impallinamento precipitano sulla tavola di separazione assieme al materiale, qui vengono aspirati tramite un elettroventilatore. Le polveri, separate per gravità, passano poi attraverso la valvola ST20 e vengono raccolte in un apposito sacco.

Allo stato di fatto entrambe le fasi di pre-macinazione e di tritrazione sono dotate di cappe aspiranti che convogliano le emissioni verso il filtro a maniche e quindi verso l'esterno.

In particolare l'impianto di abbattimento è dotato di due cappe mobili (1 e 2), una cappa mobile (1) viene impiegata a servizio del tritratore e l'altra (2) a servizio del mulino R20M.

Allo stato di progetto, la cappa mobile attualmente a servizio del tritratore (1) verrà posizionata sul pre-macinatore, mentre la seconda cappa (2) verrà connessa all'impianto monoblocco costituito da tritratore/separatore.

4. Modifiche in relazione a precedenti autorizzazioni vigenti nello stabilimento. *Dati dichiarati dalla ditta.*

Per quanto concerne le emissioni in atmosfera, le modifiche che l'azienda intende apportare all'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. riguardano:

- Inserimento di un pre-macinatore in testa alla linea di trattamento R4 in sostituzione del tritratore esistente;
- Sostituzione, nella linea dedicata al recupero R4, del mulino R20 M con un nuovo macchinario monoblocco composto da tritratore/separatore;
- Inserimento di una fase di deferrizzazione tramite rullo deferrizzatore sul nastro trasportatore che collega la fase di pre-macinazione alla fase di tritrazione.

Dalla realizzazione dell'intervento non si originano nuove emissioni in atmosfera in quanto all'impianto di aspirazione esistente vengono convogliate le emissioni derivanti dalle attività di pre-macinazione e tritrazione/separazione già autorizzate ma eseguite dai nuovi macchinari che sostituiscono i precedenti e che svolgono le medesime funzioni.

Attività di lavorazioni di meccanica in genere e cernita di cavi elettrici (attività di messa in riserva e recupero rifiuti).

Tabella 1. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.) - Dati dichiarati dalla ditta.

Modalità di stoccaggio di materie prime, prodotti e materiali.

Tabella 2. Fasi lavorative.

Tabella 3. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.

6. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

In particolare il sistema dovrà essere:

- 5 di 13

7. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

□ Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.

□ Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
- Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.

Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.

□ Il gestore dello stabilimento deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

□ In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'autorizzazione, passaggio dalla procedura semplificata alla procedura ordinaria, aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 281 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di messa in esercizio e di messa a regime.

Inoltre, con riferimento ai referti analitici previsti:

- qualora nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare coincidano con quelli del presente atto, ***fatta salva la periodicità annuale*** se non diversamente specificato, ***la ditta potrà continuare con la tempistica precedente***;
- qualora invece nelle ultime analisi effettuate inquinanti ricercati e limiti da rispettare non coincidano con quelli del presente atto ***gli esiti delle prime rilevazioni analitiche previste devono essere presentate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA entro 150 giorni dalla data del presente atto.***

❑ In ogni caso l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio relativa alle ***emissioni nuove/modificate*** dello stabilimento, deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.

❑ Il termine massimo per la messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento è fissato in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio delle stesse.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

❑ L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 60 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.

❑ Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni - decorrenti dalla data di messa a regime.

Modalità e controllo delle emissioni.

Fatto salvo quanto previsto al primo riquadro del precedente paragrafo "Messa in esercizio ed a regime", dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.

I relativi referti analitici:

- ❑ dovranno essere presentati, entro 60 giorni dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- ❑ dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm^3) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato allo specifico punto Limiti – Tabella 3 (Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note).

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, sommata alla quota parte

superiore dell'intervallo di incertezza, risulta inferiore al limite di emissione. Viceversa, la concentrazione media sarà considerata non conforme nel momento in cui, in seguito alla sottrazione della quota parte inferiore dell'incertezza, si ottiene un valore superiore al limite. Nel caso in cui la differenza tra valore misurato e valore limite risultasse, in valore assoluto, inferiore all'intervallo di incertezza (situazione di prossimità al limite), l'esercente è tenuto a ripetere il campionamento e l'analisi entro 20 giorni.

Le verifiche successive dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime relativa alle emissioni nuove/modificate dello stabilimento e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.

Qualora le analisi evidenziassero il superamento dei limiti fissati per una o più emissioni, l'autorizzazione sarà da considerarsi automaticamente sospesa, con l'obbligo di interruzione immediata dell'attività relativa a tale/i emissione/i fino all'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per risolvere il problema (riduzione delle attività, sospensione delle attività, modifiche del processo produttivo, installazione/potenziamento/sostituzione di idoneo sistema di abbattimento fra quelli previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. IX/3552 del 30/05/2012).

La ditta dovrà:

- comunicare il superamento del limite entro le 24 ore successive al riscontro del superamento medesimo all'autorità competente, al Comune ed all'Arpa;
- comunicare tempestivamente agli enti competenti gli accorgimenti sopraindicati e le cause eventualmente individuate;
- a conclusione degli interventi, effettuare nuove analisi, la cui data dovrà essere comunicata all'Arpa ed al Comune con almeno 10 giorni di anticipo al fine di consentire un eventuale controllo congiunto, con dimostrazione del rispetto dei limiti stessi e trasmissione dei referti analitici agli enti entro 10 giorni dal termine del ciclo di campionamento.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.

L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi o con scadenze temporali diverse relative al medesimo provvedimento autorizzativo, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal decreto legislativo 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA – Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;

i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;

i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ od in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
- concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ od in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
- temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

8. Impianti per la produzione di energia termica/elettrica.

La ditta dichiara che non sono presenti impianti per il riscaldamento e/o la produzione di energia termica/elettrica.

9. Emissioni rumorose.

Le emissioni acustiche derivanti dallo stabilimento e/o dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente relativi alla zona di insediamento.

10. Sospensione dell'attività.

Qualora la ditta, in possesso di un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, intenda:

interrompere in modo definitivo o parziale l'attività produttiva,

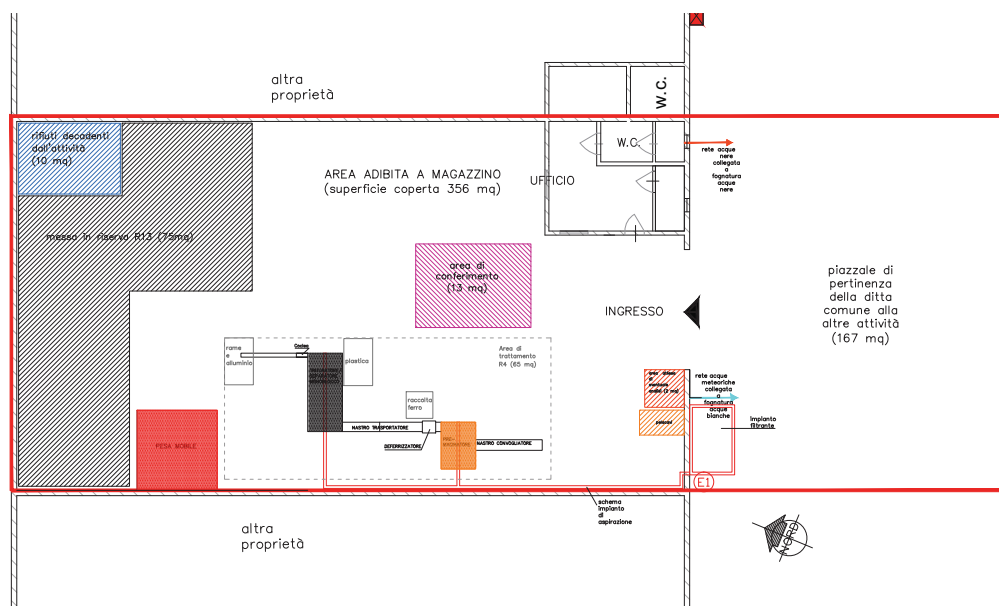
utilizzare lo stabilimento a carico ridotto o in maniera discontinua,

e conseguentemente sospendere l'effettuazione delle analisi previste dall'autorizzazione, dovrà trasmettere tempestivamente apposita comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'Arpa, secondo il modello messo a disposizione dalla Provincia sul sito internet all'indirizzo www.provincia.brescia.it/ufficioaria nella sezione "Interruzione analisi".

11. Prescrizioni particolari.

La ditta deve verificare in fase di accettazione che nei cavi sottoposti alla tranciatura non siano presenti sostanze pericolose (per esempio PCB)

PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:100



LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | perimetro impianto 523 mq |
|  | acque meteoriche dei tetti |
|  | acque reflui civili |
|  | area nuova trituratore/separatore 3,8 mq |
|  | area nuovo pre-macinatore 2,3 mq circa |
|  | area di conferimento 13 mq |
|  | area di messa in riserva 75 mq |
|  | area di attesa per eventuali analisi 2 mq |
|  | area rifiuti decadenti dall'attività 10 mq |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

TABELLA POTENZIALITÀ:

Codice CER	Descrizione	Quantitativo anno	Quantitativo istantaneo in deposito	Operazioni
16.01.18	metalli non ferrosi	capacità di progetto/capacità di esercizio 1300 t/anno (540 m³)	120 t (60 m³)	R4/R13
16.01.22	componenti non specificati altimenti			
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15			
17.04.01	rame, bronzo, ottone			
17.04.05	ferro e acciaio			
17.04.07	metalli misti			
17.04.11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10			

	Studio di Consulenza NEW CONSULT AMBIENTE SRL via VIII marzo, 21-23 - 25022 BORGO SAN GIACOMO BS tel.: 030.9408020 - fax: 030.9408004 - e-mail: elupo@nca.it Cod. Fiscale e Part. IVA: 03083180178		Firmato digitalmente da  Paola Rovaris CN = Rovari Paola O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia C = IT
	data Maggio 2014	oggetto Comune di GUSSAGO – Provincia di BRESCIA Modifica sostanziale dell'autorizzazione UNICA ai sensi dell'art.208 del D.LGS. 152/06 e s.m.i.	
disegnato revisioni Rev.01 Dicembre 2014	committente CIEFFE GROUP srl SEDE LEGALE: Via F. Cadeo-- Darfo Boario Terme (BS) IMPIANTO: Via Galgi n.45 Gussago C.F., P.IVA: 0354310985 TEL.030.3733972 Fax: 030.3735567		
scala 1:100	fog. 01	titolo fog. PLANIMETRIA GENERALE	